



COMUNE DI SAN PIETRO A MAIDA
(Provincia di Catanzaro)

**REGOLAMENTO
DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI
SAN PIETRO A MAIDA
PER LA REALIZZAZIONE DELLE PARI
OPPORTUNITÀ**

(Approvato con deliberazione di C.C. n. 8 del 10.07.2013)

Entrato in vigore in data 24/07/2013

INDICE

- Art. 1 - Istituzione della Commissione_____	Pag. 3
- Art. 2 - Competenze della Commissione_____	Pag. 3
- Art. 3 - Composizione e nomina della Commissione_____	Pag. 4
- Art. 4 - Presidenza della Commissione_____	Pag. 4
- Art. 5 - Convocazioni_____	Pag.4
- Art. 6 - Funzionamento della Commissione_____	Pag.5
- Art. 7 - Personale-Strumenti-Oneri Finanziari_____	Pag.5
- Art. 8 - Relazione e programma annuale_____	Pag.5
- Art. 9 - Internet_____	Pag.5
- Art. 10 - Entrata in vigore_____	Pag.6

- Art. 1 -

Istituzione della Commissione

1. In attuazione del principio di parità sancito dall'art. 3 della Costituzione italiana e in conformità alle indicazioni contenute nella "Risoluzione sulla situazione della donna in Europa" adottata dal Parlamento Europeo il 17 Gennaio 1984 per il raggiungimento delle finalità indicate dal 1° e dal 2° comma dell'art. 1 della legge 10 aprile 1991 n.125, è istituita la Commissione Comunale per le Pari Opportunità tra uomo e donna, finalizzata alla rimozione degli ostacoli che di fatto costituiscono discriminazione diretta e/o indiretta nei confronti delle donne e per la valorizzazione della soggettività femminile.
2. La Commissione Pari Opportunità di tipo permanente ai sensi dell'art. 15 dello Statuto Comunale è organismo consultivo del Comune volto a dare espressione alla differenza di genere e valorizzazione alle esperienze delle donne, con funzioni di sostegno, confronto, consultazione, progettazione e proposta nei confronti degli Organi istituzionali del Comune stesso, di cui è strumento di raccordo con la società civile femminile.
3. La commissione ha luogo presso la sede del Comune di San Pietro a Maida.
4. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione ed il funzionamento della Commissione nonché i rapporti della stessa con il Comune.

- Art. 2 -

Competenze della Commissione

La Commissione per le pari opportunità, esercitate le sue funzioni in piena autonomia funzionale anche al fine di promuovere e realizzare azioni positive di cui alla L. 125/1991.

In Particolare:

- svolge e promuove indagini conoscitive sulla situazione attuale della donna e ricerche sui problemi relativi alla condizione femminile nel Comune;
- promuove progetti e interventi diversificati intesi ad espandere l'accesso delle donne al lavoro ed incrementare le opportunità di formazione e progressione professionale delle donne stesse, in ottemperanza alla normativa nazionale e regionale in materia di parità, promuove occasioni di confronto culturale sulla condizione femminile e sull'immagine della donna, individuando le manifestazioni, anche indirette, di discriminazione, proponendo iniziative tendenti a creare la consapevolezza della piena corresponsabilità della coppia nei confronti della procreazione responsabile, dell'educazione dei figli e per rendere in tal modo compatibile l'esperienza di vita familiare con l'impegno pubblico, sociale e professionale della donna;
- favorisce l'attuazione di azioni positive, definite con specifici programmi di interventi di organismi ed Enti Pubblici (ASP, Scuole ...);
- favorisce l'informazione e la conoscenza relativa alle iniziative riguardanti la condizione femminile promosse dalla Regione, dalla Provincia, dagli Enti Locali e da soggetti pubblici e privati, nonché l'informazione sulla legislazione inerente le donne in rapporto ai mezzi di comunicazione;
- verifica la corretta applicazione delle leggi sulla parità in materia di lavoro di impiego e promuove iniziative affinché vengano superati i casi di discriminazione illegittima o violazioni di legge di parità o comunque attinenti alla condizione della donna;
- promuove seminari, conferenze e pubblicazioni per sensibilizzare l'opinione pubblica sulle pari opportunità e per salvaguardare l'immagine della donna;
- promuove progetti di sperimentazione per nuovi servizi a favore delle donne nel merito di pratiche amministrative, di informazione legislativa ed altri che si riterranno opportuni;
- promuove la partecipazione delle donne in tutti i settori della vita pubblica;

- esprime parere su progetti comunali che riguardano la condizione femminile;
- promuove iniziative inerenti gli individui nella loro diversità, sia essa fisica che sociale che religiosa.

- Art. 3 –

Composizione e nomina della Commissione

La Commissione è composta da non oltre 7 membri. Di essa fan parte di diritto tutte le donne componente la Giunta ed il Consiglio Comunale. I membri esterni sono scelti tra:

- a) esperte di accertata competenza e/o esperienza nei settori socio-sanitario, della cultura, dell'istruzione, dell'economia, del lavoro e di quant'altro abbia attinenza con le condizioni della donna;
- b) appartenenti ad associazioni o movimenti delle donne di riconosciuta rappresentatività nazionale e/o territoriale.

L'elezione delle rappresentanti esterne avviene con voto limitato del consiglio, in modo da garantire le rappresentanze delle minoranze.

- Art. 4 -

Presidenza della Commissione

La prima riunione della Commissione è convocata e presieduta dal Sindaco.

In questa seduta vengono eletti, a maggioranza assoluta, un Presidente ed un Vice Presidente. Le funzioni di segreteria vengono affidate al Responsabile dei Servizi Culturali o suo delegato.

Il Presidente convoca la Commissione e fissa l'o.d.g. e la presiede, ordinando ogni attività diretta al buono svolgimento delle riunioni; cura che l'attività della Commissione sia diretta al miglior raggiungimento dei fini istituzionali.

Il Vice Presidente collabora, insieme al Presidente, all'adempimento dei compiti menzionati all'art. 2; definisce, insieme al Presidente, l'Ordine del giorno di convocazione della Commissione; sostituisce il Presidente, in caso di assenza o impedimento.

- Art. 5 –

Convocazioni

La Commissione, è convocata dal Presidente della stessa o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente, con avviso scritto recante l'ordine del giorno, da recapitarsi a ciascun membro e per conoscenza alle Consiglieri, elette nel Consiglio Comunale.

L'avviso di convocazione, oltre agli argomenti da trattare, deve contenere: l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo di convocazione; la sede dove si svolge la riunione della Commissione;

La notifica dell'avviso avviene in uno dei modi seguenti: a mani dell'interessato, che firma per ricevuta; a mezzo del messo comunale; a mezzo raccomandata, con avviso di ricevimento; a mezzo telegramma; a mezzo fax o altro mezzo tecnologico autorizzato dal componente della Commissione.

L'avviso deve essere consegnato, ai componenti della Commissione, almeno 5 giorni prima di quello stabilito per la riunione.

- Art. 6 -

Funzionamento della Commissione

La Commissione resta in carica per la durata del mandato amministrativo della legislatura comunale ed esercita le sue funzioni fino all'elezione della nuova Commissione, che deve avvenire entro 90 giorni dall'insediamento del Consiglio Comunale.

La Commissione è convocata dal Presidente almeno tre volte all'anno ed ogni qualvolta lo richieda un terzo dei suoi componenti. Qualora la Commissione non sia convocata secondo quanto previsto nel 1° comma, vi provvede l'Assessore alle Pari Opportunità, membro di diritto. La seduta è valida, in prima convocazione, quando sia presente la metà dei componenti la Commissione.

In seconda convocazione, da tenersi nello stesso giorno, la seduta è valida indipendentemente dal numero dei componenti stessi. La Commissione, inoltre, si riserva, dopo tre assenze ingiustificate di una componente, di darne segnalazione al soggetto che la ha nominata, affinché proceda alla sostituzione.

Le decisioni sono valide quando abbiano ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti.

Il processo verbale delle riunioni viene redatto riportando sommariamente la discussione intervenuta e le determinazioni adottate.

La cessazione della carica di componente della Commissione, per qualsiasi causa, deve essere immediatamente comunicata al Sindaco ed al Presidente del Consiglio Comunale affinché si provveda alla costituzione nei termini previsti e nei modi previsti dalla nomina.

- Art. 7 -

Personale – Strumenti – Oneri Finanziari

1. Gli Uffici Comunali collaborano con la Commissione su richiesta della stessa ed in base alle disposizioni adottate.
2. Le informazioni ed i documenti assunti dalla Commissione nel corso delle sue indagini non possono essere utilizzati in modo da violare le norme in materia di tutela della riservatezza.
3. Le sedute della Commissione non comportano compenso alcuno per i suoi componenti.
4. Eventuali oneri finanziari per l'attività della Commissione gravano su apposito capitolo del Bilancio Comunale alla voce "Spese e iniziative per le pari opportunità".

I relativi impegni sono assunti dal Responsabile dell'Area Amministrativa – Servizi Affari Generali su indicazione del Presidente della Commissione e del Vice Presidente.

- Art. 8 -

Relazione e programma annuale

La Commissione presenta al Consiglio Comunale, entro il 31 dicembre di ogni anno, e comunque non oltre i termini di presentazione del Bilancio di Previsione, la relazione sull'attività svolta.

- Art. 9 -

Internet

Sul portale comunale sarà costituito apposito sito con un indirizzo e-mail che sarà messo a disposizione dei cittadini che vogliono comunicare con la stessa al fine di garantire la trasparenza dell'attività della Commissione e l'interazione con le reali esigenze dei cittadini.

- Art. 10 -
Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.